



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l’articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2023, ammontante a € 98.305.000, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno operare una distinzione fra le Università non statali non telematiche e le Università telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all’offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento;

RITENUTO di destinare alle Università non statali non telematiche l’importo del capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2023, pari a € 95.305.000 e il restante importo di € 3.000.000 alle Università non statali telematiche;

VISTO l’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 572, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui si prevede che:

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.

“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”;

“Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università, nonché di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 dove è definita la graduazione dei giudizi dell'accREDITAMENTO periodico delle sedi universitarie, che hanno trovato applicazione per le valutazioni periodiche allo stato concluse da parte dell'ANVUR;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, prot. n. 289, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154 il quale ha sostituito il richiamato decreto ministeriale n. 6/2019, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023 e che prevede all'art. 3, comma 5, che *“in caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza (...) per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accREDITAMENTO condizionato””;*

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di procedere, per l'esercizio 2022, all'attribuzione della quota premiale in analogia a quanto previsto per le Università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accreditamento già formulati per le Istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, avente ad oggetto "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato*" e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

DECRETA

Art. 1 (Stanziamiento complessivo)

1. La quota dello stanziamento di cui al capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2023, pari a € **3.000.000**, è assegnata alle università non statali telematiche legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Sono considerate nel riparto delle risorse di cui al presente decreto esclusivamente le Università che:
 - non hanno formulato espressa rinuncia al Ministero all'ammissione al contributo;
 - hanno acquisito almeno il primo giudizio di accreditamento periodico, graduando i parametri di finanziamento della quota premiale in relazione al giudizio di accreditamento ottenuto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del d.m. 1154/2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- hanno provveduto agli obblighi di comunicazione al Ministero dei propri documenti contabili, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e dell'articolo 3 della L. 243/1991, con riferimento da ultimo all'esercizio 2022.

Art. 2 (Quota base)

1. L'importo di € **1.792.491** è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
 - a. € **692.491** in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita a ciascuna Università telematica, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1206 del 17 ottobre 2022;
 - b. € **250.000**, in misura proporzionale al numero di studenti iscritti nell'a.a. 2021/2022 con almeno 5 CFU nel 2022 dando peso 1 a quelli iscritti ai corsi integralmente a distanza e 1,2 a quelli parzialmente in presenza. Ai fini del riparto, i predetti iscritti ponderati sono moltiplicati per un coefficiente *K*, compreso tra 0,1 e 1, inversamente proporzionale al rapporto tra il numero dei medesimi iscritti ponderati e il numero dei docenti ponderati di cui alla lettera *d.*;
 - c. € **350.000**, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2021/2022 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicati dall'ufficio di Statistica del Ministero;
 - d. € **500.000**, in misura proporzionale al numero di professori a tempo indeterminato e ricercatori in servizio al 31 dicembre 2022, attribuendo a ciascuna unità i seguenti pesi: ordinari 1, associati 0,7, ricercatori 0,5.

Art. 3 (Quota premiale)

1. L'importo di € **800.000** destinato alle Università telematiche, pari a circa il 30% delle risorse disponibili per tali atenei, al netto della quota relativa agli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali, secondo i criteri indicati nell'allegato 1, nel seguente modo:
 - A) 60% in base ai risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019);
 - B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al quinquennio 2016-2020, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2015-2019;
 - C) 20% proporzionalmente all'indicatore di valutazione della qualità della ricerca di cui alla lettera A ponderato con il coefficiente *K* di cui all'art. 2, lett. b.

Art. 4 (Interventi per le borse di dottorato e programmazione triennale)

1. L'importo di € **400.000** è destinato alle Università telematiche per gli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e per le Borse di dottorato di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'importo di € **7.509** quale quota dell'anno 2023 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2021 – 2023, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021.
3. Le risorse assegnate alle Università telematiche in attuazione del decreto ministeriale n. 752 del 30 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, finalizzate ad attività di orientamento e tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, che risultano ancora non utilizzate alla data del presente decreto, sono recuperate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 752/2021 a valere sulle assegnazioni dei precedenti articoli per essere riattribuite proporzionalmente all'entità delle risorse utilizzate, quale ulteriore cofinanziamento delle attività realizzate dalle Istituzioni, ovvero per la realizzazione di ulteriori attività coerenti con gli obiettivi indicati dallo stesso decreto e con particolare riferimento alle iniziative connesse alla attivazione o al potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'art. 3 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A*	Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (90\% IRAS1e2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$ Dove: <ul style="list-style-type: none">IRAS 1e2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento.IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca.IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione).	60%
Politiche di reclutamento	B*	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 po_2016-2020, indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2016-2020 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none">Variabile qualitativa:<ul style="list-style-type: none">a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione relativa ai prodotti dagli stessi conferiti;b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2015-2019, la valutazione media riportata nella VQR 2015-2019 dai soggetti reclutati dall'ateneo nel periodo di riferimento della VQR.Variabile quantitativa:<ul style="list-style-type: none">peso in termini di punti organico (po) dei soggetti reclutati nel periodo di riferimento 2016 - 2020Nuovi ingressi nell'organico dell'Ateneo: PO = 1; PA = 0,7; RU A - RU B - RU TI = 0,5; Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5Passaggi di qualifica interni all'Ateneo: da PA a PO = 0,3; da RU B o RU TI a PA = 0,2; da RU B o RU TI a PO = 0,5.	20%
Qualità della Ricerca ponderata con dotazioni docenza	C*	$IRFS \times K$, dove K è un coefficiente compreso tra 0,1 e 1, inversamente proporzionale al rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei docenti di cui all'art. 2, lett b e lett. d.	20%
TOTALE			100%

*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”. Il medesimo coefficiente è attribuito agli Atenei che hanno in corso piani di raggiungimento dei requisiti minimi di docenza necessari all'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio per oltre ¼ della propria offerta formativa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, e dall'art. 4, comma 5, del d.m. 14 ottobre 2021, n. 1154.
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “soddisfacente”
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “pienamente soddisfacente”
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “molto positivo”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo per le Borse di dottorato

L'importo di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO										
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	<p>Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2023 (XXXIX ciclo) è preso in considerazione l'indice I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti (professori e ricercatori in atenei italiani) componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accreditamento. L'indice I (compreso tra 0 e 3,6) è costituito dal valore medio della somma dei punteggi attribuiti ad ogni docente del collegio, indipendentemente dalla qualifica, sulla base del raggiungimento dei valori soglia dei 3 indicatori ASN per il ruolo di professore di II fascia, professore di I fascia e commissario ASN.</p> <p>Per ciascuno dei 3 indicatori ASN sarà attribuito il seguente punteggio massimo</p> <table border="1"><thead><tr><th>Punteggio massimo</th><th>Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>0,4</td><td>II fascia</td></tr><tr><td>0,8</td><td>I fascia</td></tr><tr><td>1,2</td><td>commissario ASN</td></tr></tbody></table> <p>Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso.</p>	Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia	0	-	0,4	II fascia	0,8	I fascia	1,2	commissario ASN	40%
Punteggio massimo	Ruolo più elevato per il quale si raggiunge il corrispondente valore soglia											
0	-											
0,4	II fascia											
0,8	I fascia											
1,2	commissario ASN											
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 15-19	10%										
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2022 (XXXVIII ciclo).	10%										
Attrattività del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2022 (XXXVIII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%										
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2022 (XXXVIII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%										

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore al -5% di quella disposta nel 2022.

Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2023.